

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **425/1988** (ECLI:IT:COST:1988:425)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **24/03/1988**

Deposito del **07/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13734**

Atti decisi:

N. 425

ORDINANZA 24 MARZO-7 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Salò, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Salò, con ordinanza dell'11 gennaio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 385, terzo comma, del codice penale, "nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per chi evade dalle carceri e per colui che si allontana, anche solo temporaneamente, dalla propria abitazione, in cui si trovava in stato di arresto domiciliare", mentre - ad avviso del giudice remittente - il secondo tipo di comportamento, quale contestato nella specie, costituirebbe un illecito di minore gravità;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa Corte l'apprestamento di una disciplina sanzionatoria dell'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare meno severa di quella attualmente prevista, il che - a parte ogni valutazione in ordine all'effettiva minore gravità di un tale tipo di comportamento rispetto all'evasione dal carcere - implicherebbe una scelta tra una pluralità di possibili soluzioni, come tale demandata al solo legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salò con ordinanza dell'11 gennaio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.